

STATUTO "Amel Italia"

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Amel Italia", che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione..

L'Associazione ha sede legale in corso Garibaldi, n. 179- 80055, Portici (NA).

La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 4

(Finalità)

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e indipendente ed esercita in via principale un'attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di formazione e di cooperazione internazionale.

L'associazione si ispira ai principi di umanità, solidarietà, pace, non discriminazione e nonviolenza. Inoltre, si richiama ai principi e movimenti contrari al modello di sviluppo neoliberista, tesa alla creazione di una società egualitaria, scevra da ogni tipo di discriminazione. L'associazione si propone di svolgere le proprie attività in due ambiti principali: quello della cooperazione internazionale e quello dello sviluppo sociale, difesa e promozione dei diritti umani sul territorio nazionale.

ART. 5

(Attività)

L'associazione si propone di svolgere in via principale le seguenti attività:

In ambito internazionale:

1. Promuovere lo sviluppo coordinato di progetti di cooperazione internazionale tesi al miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti in situazione di vulnerabilità a prescindere da status, genere, nazionalità, affiliazione politica o religiosa;
2. In particolare, promuovere una cooperazione tra Italia e Libano nei settori di sicurezza alimentare, sanità e istruzione;
3. Promuovere e favorire, nel contesto della cooperazione, momenti di formazione al lavoro di azione umanitaria da parte del personale impiegato in prima persona sul campo.

In ambito nazionale:

4. Svolgere forme di assistenza sociale, di tutela dei diritti civili e sociali dei soggetti in condizione di vulnerabilità, con particolare riferimento ai migranti;

5.
mi
6.
7.
8.
9.
10.
ee
11
a



5. Sostenere la lotta alle discriminazioni sociali e razziali attraverso l'inclusione e l'accoglienza effettiva dei migranti e la promozione di una società aperta e interculturale;
6. Contribuire alla tutela e allo sviluppo psico-fisico dei soggetti di cui al punto 4;
7. Creare spazi per garantire un'effettiva informativa legale ai soggetti di cui al punto 4;
8. Promuovere e difendere il diritto all'abitare;
9. Promuovere l'effettivo sviluppo di legami solidaristici all'interno della società;
10. Organizzare e gestire attività culturali, artistiche, ricreative e di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle azioni di cui al presente articolo;
11. La sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi di interesse associativo anche attraverso la promozione di attività di advocacy e comunicazione.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

ART. 6

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e si impegnano a realizzarle, accettando il presente Statuto. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato e ratificata dall'assemblea. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato, motivandola.

Ci sono 3 categorie di soci:

1. ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
2. volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)
3. sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per azioni e/o comportamenti incompatibili con le finalità espresse nell'art. 4;
- c) per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 7

(Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Il primo punto che si deve considerare è l'importanza del ruolo del Consiglio di Amministrazione nella gestione dell'azienda. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo supremo dell'azienda e ha il compito di definire la strategia aziendale e di supervisionare la gestione della stessa. Il Consiglio di Amministrazione è composto da membri che sono eletti dagli azionisti e che rappresentano i diversi interessi dell'azienda.

Il secondo punto che si deve considerare è l'importanza del ruolo del management nella gestione dell'azienda. Il management è l'organo responsabile della gestione quotidiana dell'azienda e ha il compito di implementare la strategia aziendale e di supervisionare l'operato dei dipendenti. Il management è composto da membri che sono eletti dal Consiglio di Amministrazione e che rappresentano i diversi interessi dell'azienda.

Il terzo punto che si deve considerare è l'importanza del ruolo degli azionisti nella gestione dell'azienda. Gli azionisti sono i proprietari dell'azienda e hanno il diritto di voto nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Gli azionisti hanno il compito di supervisionare la gestione dell'azienda e di approvare la strategia aziendale.



Il quarto punto che si deve considerare è l'importanza del ruolo dei dipendenti nella gestione dell'azienda. I dipendenti sono coloro che lavorano per l'azienda e che sono responsabili della produzione di beni e servizi. I dipendenti hanno il compito di implementare la strategia aziendale e di supervisionare l'operato dei propri colleghi.

Il quinto punto che si deve considerare è l'importanza del ruolo dei fornitori nella gestione dell'azienda. I fornitori sono coloro che forniscono all'azienda i materiali e i servizi necessari per la produzione di beni e servizi. I fornitori hanno il compito di fornire all'azienda i materiali e i servizi necessari per la produzione di beni e servizi.

Il sesto punto che si deve considerare è l'importanza del ruolo dei clienti nella gestione dell'azienda. I clienti sono coloro che acquistano i beni e i servizi prodotti dall'azienda. I clienti hanno il compito di acquistare i beni e i servizi prodotti dall'azienda.

Il settimo punto che si deve considerare è l'importanza del ruolo della comunità nella gestione dell'azienda. La comunità è l'insieme di tutti coloro che vivono nella stessa area geografica e che sono interessati alla gestione dell'azienda. La comunità ha il compito di supervisionare la gestione dell'azienda e di approvare la strategia aziendale.

Il第八 punto che si deve considerare è l'importanza del ruolo dell'ambiente nella gestione dell'azienda. L'ambiente è l'insieme di tutti i fattori che influenzano la gestione dell'azienda, come il clima, la geografia e la cultura. L'ambiente ha il compito di influenzare la gestione dell'azienda e di approvare la strategia aziendale.

Il nono punto che si deve considerare è l'importanza del ruolo della tecnologia nella gestione dell'azienda. La tecnologia è l'insieme di tutti i strumenti e i metodi utilizzati per la gestione dell'azienda. La tecnologia ha il compito di implementare la strategia aziendale e di supervisionare l'operato dei dipendenti.



Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 9

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ed è convocata dallo stesso almeno una volta all'anno mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire le linee generali dell'attività dell'associazione;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- fissare l'importo della quota sociale annuale e approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in via definitiva sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o statuto, o sottoposto dal Consiglio Direttivo.

ART. 11

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati. Ciascun associato è portatore di un massimo di 3 deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Il voto è palese, ad eccezione delle deliberazioni che riguardano le persone o la qualità delle persone.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12

(Assemblea straordinaria)



L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. Per revocare il Consiglio o uno dei suoi membri, è necessaria la presenza di $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da n. 7 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di tre anni e sono rieleggibili senza limite di mandato.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti tra i membri, la decisione è presa dal Presidente.

ART. 14

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la presenza di $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto della maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 15

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.



ART. 16

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 21

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 22

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) Libro degli associati;
- b) Libro delle assemblee degli associati;
- c) Libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta indirizzata all'organo competente.

ART. 23

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

ART. 25

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Age